

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

VENERDÌ 25 GENNAIO 1963. — *Presidenza del Presidente BARACCO.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Antoniozzi.

IN SEDE DELIBERANTE, il Presidente Baracco riferisce favorevolmente sul disegno di legge d'iniziativa del senatore Monni: « *Indennità integrativa ai giudici della Corte costituzionale* » (2441).

Si apre un'ampia discussione, nel corso della quale ripetutamente prendono la parola i senatori Gianquinto, Sansone e Minio, i quali esprimono perplessità sulla norma contenuta nel provvedimento: a loro avviso il disegno di legge merita un approfondito esame.

La Commissione decide quindi di rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta.

IN SEDE CONSULTIVA, la Commissione esprime avviso favorevole, pur con qualche osservazione sul merito del provvedimento, alla approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini ed altri: « *Provvedimenti integrativi per l'edilizia scolastica* » (2450), deferito all'esame e alla deliberazione della 6^a Commissione (Istruzione).

GIUSTIZIA (2^a)

VENERDÌ 25 GENNAIO 1963. — *Presidenza del Presidente MAGLIANO.*

Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Bosco ed il Sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Mannironi e il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Lombardi.

In apertura di seduta, il Presidente Magliano comunica che l'unanime richiesta di passaggio in sede deliberante del disegno di legge relativo alle locazioni alberghiere è stata accolta dalla Presidenza del Senato. Pertanto, IN SEDE DELIBERANTE, si riapre la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rocchetti ed altri: « *Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda, e del vincolo alberghiero* » (2362), già approvato dalla Camera dei deputati, nel testo (pubblicato integralmente nel resoconto sommario di ieri 24 gennaio 1963), sul quale la Commissione aveva trovato un accordo di massima. Il Presidente Magliano, ricordando che la discussione generale è già conclusa, pone in discussione e votazione i singoli articoli del summenzionato testo. L'articolo 1, dopo interventi del senatore Capalozza e del Ministro Bosco, viene approvato nel testo concordato precedentemente. L'articolo 2 viene approvato con taluni lievi ritocchi formali suggeriti dal ministro Bosco. L'articolo

2-bis del testo concordato nella seduta di ieri viene approvato senza modificazioni e diventa articolo 3 in sede di coordinamento. L'articolo 3 del testo Monni viene approvato senza modificazioni e prende il numero 4. L'articolo 4 del testo Monni viene approvato con la sostituzione al secondo comma della parola « cessione » con l'altra « gestione » e diventa articolo 5. L'articolo 6 del testo Monni viene inserito prima dell'articolo 5 dello stesso testo con la seguente formulazione: « Per l'esercizio delle facoltà previste nell'articolo precedente il locatore deve ottenere il nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo che lo potrà concedere previo giudizio sulle offerte garanzie di capacità professionale e di idoneità delle migliori » (Tale articolo conserva la sua originaria numerazione).

L'articolo 5 del testo Monni viene approvato senza modificazioni e prende in sede di coordinamento il numero 7. L'articolo 7 del testo Monni viene accolto con la sostituzione, proposta dal ministro Bosco, delle parole: « anno solare 1961 » con le altre: « anno solare 1962 » e prende il numero 8. L'articolo 8 del testo Monni viene approvato senza modifiche e prende il numero 9. A questo punto il senatore Jodice propone l'inserzione di un articolo del seguente tenore: « La proroga di cui all'articolo 1 si applica anche nei casi in cui sia stata intimata licenza se il locatore occupa ancora l'immobile alla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

Sulla proposta Jodice si apre un'ampia discussione alla quale prendono parte il ministro Bosco, i senatori Micara e Monni (contrari alla proposta stessa), il relatore Berlingieri e il senatore Riccio (favorevoli invece all'inserzione suggerita dal senatore Jodice), il Sottosegretario Lombardi e i senatori Terracini, Franza e Bonafini; dopo di che la proposta viene messa ai voti ed accolta. L'articolo presentato dal senatore Jodice prende il numero 10 in sede di coordinamento. L'articolo 9 del testo Monni viene approvato infine senza modificazioni e prende il numero 11.

Durante la discussione delle varie disposizioni del provvedimento (nel corso della quale intervengono ripetutamente il Presidente Magliano, il ministro Bosco, il sottosegretario

Lombardi, e i senatori Monni, Micara, Capalozza, Gramegna, Jodice, Terracini, Riccio, Berlingieri e Caroli), i senatori Bonafini, Banfi e Capalozza, presentano numerose proposte di emendamenti agli articoli 3, 4, 5 e 7 e la proposta d'inserzione di un articolo 6-bis. Tali proposte, messe ai voti, vengono respinte a maggioranza. Infine, dopo una ampia dichiarazione di voto del senatore Bonafini (il quale si dice rammaricato degli orientamenti della Commissione ed afferma che il nuovo testo del disegno di legge sarà incapace di risolvere i molti e complessi problemi del settore turistico-alberghiero), il provvedimento viene messo ai voti nel suo complesso ed approvato.

FINANZE E TESORO (5^a)

VENERDÌ 25 GENNAIO 1963. — *Presidenza del Presidente BERTONE.*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per i trasporti Capugni.

IN SEDE DELIBERANTE, la Commissione discute il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Minio ed altri: « *Modifica dell'articolo 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico per la finanza locale* » (2320).

Il relatore Spagnolli illustra i motivi e la finalità del provvedimento, che, con riferimento all'articolo 117 del testo unico per la finanza locale, mira a confermare il carattere interpretativo dell'articolo 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014. Tale articolo dispone che l'accertamento e la determinazione della base imponibile per l'imposta di famiglia sono distinti ed autonomi da quelli riguardanti i tributi erariali, ribadendo un principio derivante dalla soppressione, disposta con l'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, dell'articolo 119 del testo unico sulla finanza locale. Il relatore, pur auspicando che, con la riforma dell'ordinamento fiscale, si addivenga ad un maggior collegamento tra gli uffici tributari erariali e comunali, concorda con la finalità della norma proposta, intesa a consentire una chiara interpretazione delle norme legislative vigenti ed una solle-

cita definizione delle controversie tuttora in corso.

Prendono successivamente la parola i senatori Parri, Ruggeri, Fortunati e Cenini, favorevoli al disegno di legge, ed il senatore Bergamasco, che, dopo aver manifestato qualche perplessità circa la retroattività della norma in esame, fa presente la necessità di escludere, comunque, in modo chiaro il riesame dei concordati già definiti.

Il relatore Spagnolli, nella sua replica, conferma che la norma in esame, pur essendo retroattiva, non concerne le controversie già definite.

Il Presidente Bertone riassume la discussione, ponendo in rilievo la delicatezza della questione in esame, con particolare riguardo alla retroattività della norma.

Tale retroattività è confermata dal Sottosegretario Pecoraro. Infine, dopo successivi brevi interventi dei senatori Fortunati e Ruggeri e del Presidente, il disegno di legge viene approvato.

Quindi la Commissione inizia la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo ed altri: « *Modifica alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente la organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio* » (2338), sul quale riferisce favorevolmente il senatore Spagnolli, il quale prospetta peraltro alcuni emendamenti, richiesti dallo stesso proponente del disegno di legge, intesi ad evitare la possibilità che alcune categorie di invalidi del lavoro siano escluse dai benefici previsti dal disegno di legge, consistenti nell'estensione agli invalidi del lavoro delle norme di favore vigenti, ai fini della graduatoria dei concorsi per l'appalto dei magazzini di vendita e per l'appalto e la gestione delle rivendite, nei riguardi degli invalidi di guerra.

Dopo successivi interventi del Presidente, dei senatori Parri, Minio e Bertoli e del relatore, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta per consentire alla 10ª Commissione (Lavoro) di esprimere il parere sul disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE, il Presidente prospetta l'opportunità di portare a termine nella presente seduta l'esame dei disegni di legge:

« *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli di talune Aziende auto-*

nome, per l'esercizio finanziario 1955-56 » (2429) e: « *Conti consuntivi dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1955-56* » (2430), per consentire al relatore, senatore De Luca, di presentare tempestivamente la relazione alla Assemblea.

Dopo un breve dibattito di carattere procedurale, nel quale prendono la parola, oltre il Presidente ed il relatore, i senatori Bertoli, Parri e Ruggeri, la Commissione decide di rinviare al pomeriggio il seguito dell'esame dei disegni di legge in argomento.

Ripresa la seduta nel pomeriggio, la Commissione prosegue l'esame dei disegni di legge n. 2429 e 2430.

Dopo un'ampia esposizione del relatore De Luca parlano, oltre il Presidente, i senatori Bertoli, Parri, Pesenti, Spagnolli e Mott. I senatori Bertoli, Parri e Pesenti pongono tra l'altro in rilievo l'esigenza che la discussione dei consuntivi avvenga con l'ausilio di tutta la necessaria documentazione.

Infine, dopo la replica del relatore, la Commissione gli conferisce mandato di presentare la relazione all'Assemblea.

ISTRUZIONE (6ª)

VENERDÌ 25 GENNAIO 1963. — *Presidenza del Presidente* RUSSO.

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla pubblica istruzione Badaloni e Scarascia.

IN SEDE DELIBERANTE, prosegue la discussione sul disegno di legge d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri: « *Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica* » (2124-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Il Sottosegretario di Stato Scarascia in un ampio intervento, dopo essersi soffermato sui precedenti del disegno e sul suo iter parlamentare presso le Commissioni del Senato e della Camera, si dichiara contrario agli emendamenti proposti dal senatore Granata e favorevole invece al principio ispiratore della proposta

subordinata del senatore Moneti. Propone pertanto il seguente nuovo testo dell'articolo 3: « Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire entro il 31 dicembre 1963 con le modalità stabilite dalla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, una speciale sessione di abilitazione alla quale potranno partecipare gli insegnanti di educazione fisica che alla data del bando siano in attività di servizio ed appartengano ad una delle seguenti categorie:

a) insegnanti che siano in possesso dell'attestato di idoneità conseguito a conclusione dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727 o di uno degli altri titoli validi ai sensi della stessa legge per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, con almeno 5 anni di servizio e qualifiche non inferiori a buono;

b) insegnanti in possesso del diploma rilasciato dagli Istituti superiori di educazione fisica che abbiano riportato almeno la qualifica di buono. La qualifica è sostituita da apposito rapporto informativo del capo d'Istituto qualora l'insegnante per la brevità del servizio prestato non sia stato qualificato ».

Si svolge quindi un'ampia discussione. I senatori Moneti, Donati, Carelli, Franza, Di Rocco e Venditti, pur con talune riserve, accettano il nuovo testo dell'articolo 3 proposto dal Governo; i senatori Granata, De Simone e Macaggi insistono invece per gli emendamenti proposti dal senatore Granata. Il relatore Bellisario, pur confermando il suo orientamento di massima favorevole all'articolo 3 approvato dalla Camera, dichiara di accettare, in via conciliativa, la proposta del Governo.

Successivamente la Commissione, dopo aver respinto gli emendamenti del senatore Granata all'articolo 3, approva il nuovo testo dell'articolo medesimo proposto dal Governo.

Il senatore Granata raccomanda al rappresentante del Governo di procedere con particolare cautela nella scelta degli ispettori che dovranno eseguire gli accertamenti per il conferimento delle abilitazioni, secondo quanto prevede il testo approvato, e pro-

spetta altresì l'opportunità di un rinvio dei prossimi esami di abilitazione. Sui rilievi del senatore Granata prendono la parola i senatori Donati, Fortunati, Bertola ed il Sottosegretario di Stato Scarascia, il quale assicura che la scelta degli ispettori sarà fatta con la massima prudenza; non può invece dare assicurazioni circa il rinvio degli esami d'abilitazione.

Successivamente la Commissione approva l'articolo 2 nel testo già votato dal Senato, senza gli emendamenti introdotti dalla Camera e il disegno di legge nel suo complesso, che risulta pertanto formato dall'articolo 1, non modificato dalla Camera, dall'articolo 2, nel testo già approvato dal Senato, e dall'articolo 3 nel nuovo testo proposto dal Governo.

Il senatore Baldini riferisce favorevolmente sul disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cornaggia Medici e Baldini: « *Provvidenze a favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » e del « Centro nazionale del libro parlato »* (2359). Dopo brevi dichiarazioni del Sottosegretario di Stato Badaloni, in favore del disegno di legge, la Commissione approva il provvedimento con un emendamento all'articolo 3 richiesto dalla Commissione 5^a nel suo parere.

Si procede quindi alla discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini ed altri: « *Provvedimenti integrativi per l'edilizia scolastica* » (2450), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Pagni esprime il parere favorevole della 1^a Commissione con la raccomandazione, peraltro, che ai nuovi provvedimenti facciano riscontro norme atte ad agevolare le attuali procedure.

Dopo una breve relazione favorevole del senatore Donati, il Sottosegretario di Stato Scarascia esprime l'avviso del Governo favorevole al disegno di legge. Il Presidente dal suo canto comunica che le Commissioni 7^a e 5^a hanno espresso parere favorevole, con la condizione, da parte della 5^a Commissione, di precise assicurazioni del rappresentante del Governo che gli stanziamenti di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per i fini

di cui al 1° comma dell'articolo 16 della legge 24 luglio 1962 n. 1073, debbono intendersi destinati per pari importo a copertura del maggiore onere recato dall'articolo 1 del disegno di legge. Il Sottosegretario di Stato Scarascia fornisce, a nome del Governo, la dichiarazione richiesta dalla Commissione finanze e tesoro.

Successivamente la Commissione approva i singoli articoli e il disegno di legge nel suo complesso nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Su relazione del senatore Donati e parere favorevole del Sottosegretario di Stato Badaloni, la Commissione approva il disegno di legge: « *Incremento del ruolo organico dei direttori didattici delle scuole elementari* » (2402), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Bellisario riferisce quindi ampiamente sul disegno di legge: « *Disposizioni concernenti il personale incaricato degli istituti professionali e gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli Istituti e scuole d'arte* » (2174-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Il relatore prospetta l'opportunità di un emendamento che estenda i benefici concessi dalla Camera con il comma aggiunto all'articolo 6 a coloro che sono sprovvisti del titolo di studio richiesto. Ai rilievi del relatore si associa il senatore Granata, mentre il senatore Di Rocco si dichiara decisamente contrario all'emendamento aggiuntivo della Camera.

Su proposta del Sottosegretario di Stato Badaloni la discussione del disegno di legge è quindi rinviata alla prossima seduta.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI POSTE E MARINA MERCANTILE (7ª)

VENERDÌ 25 GENNAIO 1963. — *Presidenza del Presidente Domenico ROMANO.*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Spasari, per i trasporti Cappugi e per la marina mercantile Dominedò.

IN SEDE DELIBERANTE, la Commissione rinvia ad altra seduta — a seguito della richiesta di proroga del termine per la trasmissione del parere avanzata dal Presidente della 5ª Commissione (finanze e tesoro) — la

discussione del disegno di legge: « *Trattamento degli enti autonomi portuali e delle aziende dei mezzi meccanici dei porti* » (2389), d'iniziativa del senatore Riccio.

Si passa quindi alla discussione del disegno di legge: « *Revisione delle tasse e dei diritti marittimi* » (2366), già approvato dalla Camera dei deputati.

Riferisce il senatore Florena il quale — dopo aver rilevato che il disegno di legge, oltre alla semplice revisione delle tasse e dei diritti marittimi, aggiorna e coordina tutta la legislazione vigente in materia, tenendo conto dell'evoluzione tecnica dei mezzi di trasporto per mare e dell'incremento dei rapporti commerciali e turistici svolti per via mare — raccomanda alla Commissione l'approvazione del testo in esame.

Anche il Sottosegretario di Stato Dominedò sostiene l'opportunità di un'approvazione senza modificazioni del testo trasmesso dalla Camera dei deputati e dichiara che delle osservazioni contenute nel parere — in conclusione favorevole — espresso dalla 5ª Commissione si potrà tener conto in successivi provvedimenti.

La Commissione approva quindi, senza modificazioni, i 56 articoli del disegno di legge e il disegno di legge nel suo complesso.

Si discute successivamente il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Colleoni ed altri: « *Modifica dell'articolo 29 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393* » (2382), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il Presidente Romano — che riferisce brevemente, in sostituzione del senatore De Unterrichter, assente — rileva che la modificazione proposta tende ad agevolare la circolazione su strada delle trattrici agricole.

Il Sottosegretario di Stato Cappugi dichiara che accertamenti eseguiti dal Ministero dei trasporti permettono di ritenere superate le obiezioni manifestate, a nome del Ministero stesso, in una precedente seduta, e si dichiara pertanto favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Interloquiscono poi brevemente i senatori Sacchetti, Genco, Garlato e Crollanza, i quali, favorevoli al provvedimento in esame,

segnalano, con diversità di opinioni, altre modificazioni da apportare al codice della strada.

Dopo un breve intervento, anche questo favorevole, del Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Spasari, il disegno di legge è approvato senza modificazioni.

La Commissione discute successivamente il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: « *Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado* » (2410), già approvato dalla Camera dei deputati.

Riferisce, in senso favorevole, il senatore Florena rilevando che il provvedimento intende consentire la rettifica del perimetro lagunare nonché una migliore più chiara disciplina delle attività che incidono sulle lagune in questione, soprattutto dal punto di vista idraulico. Il relatore segnala inoltre le perplessità manifestate, a proposito della copertura finanziaria, dalla 5^a Commissione: perplessità che, peraltro, risultano superate nella conclusione del parere trasmesso.

Prendono successivamente la parola i senatori Genco, Merlin, Crollanza e Sacchetti, nonché il Sottosegretario di Stato Spasari: tutti favorevoli al provvedimento in esame, del quale pongono in rilievo l'utilità pratica nei confronti della vita, non agevole, della città di Venezia.

La Commissione approva quindi, senza alcun emendamento, i 32 articoli del disegno di legge, l'allegata tabella del ruolo degli agenti lagunali, e il disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore Garlato riferisce successivamente sul disegno di legge: « *Norme interpretative del primo comma dell'articolo 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali* » (1051), d'iniziativa del senatore Spezza-

no. Il senatore Garlato, dopo aver illustrato ampiamente il carattere ed il significato del provvedimento legislativo richiesto dal senatore Spezzano, conclude dichiarandosi contrario al disegno di legge nella sua attuale formulazione e segnalando l'opportunità (al fine di far salvo il principio informatore che ha ispirato il progetto di legge in questione) di mutarne il carattere di norma interpretativa in quello di disposizione innovativa, opportunamente formulata.

Dopo breve dibattito di carattere procedurale, al quale partecipano il Presidente, il Sottosegretario di Stato Spasari, il relatore Garlato ed i senatori Sacchetti, Crollanza e Florena, si delibera di rinviare il seguito della discussione alla seduta della prossima settimana.

IN SEDE CONSULTIVA, la Commissione esamina, per il parere alla 10^a Commissione (Lavoro e previdenza sociale), il disegno di legge: « *Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori* » (2452), già approvato dalla Camera dei deputati. Su proposta del senatore Amigoni, alla quale aderisce il senatore Vaccaro, si delibera di esprimere parere favorevole all'approvazione, senza modificazioni, del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Parere egualmente favorevole la Commissione esprime — su proposta del senatore Garlato — sul disegno di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini ed altri: « *Provvedimenti integrativi per l'edilizia scolastica* » (2450), già approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente in discussione presso la 6^a Commissione permanente (Istruzione).